

LETTERA A MEZZO E-MAIL

AI SIGNORI CLIENTI

Prot. n. NA/0202/2019

Napoli, 18 giugno 2019

OGGETTO: Utili deliberati nel 2017 incassati nel 2018 tassati in base al vecchio regime - cenni principali.

La distribuzione degli utili derivanti dal possesso **di partecipazioni qualificate a persone fisiche non imprenditori** segue le regole sulla tassazione vigenti prima delle modifiche apportate, dalla legge di Bilancio 2018, al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria. E, in sintesi, il parere fornito dall'Agenzia con la **risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019**, sul corretto trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepite **da persone fisiche non imprenditori**.

L'Agenzia ricorda, in primo luogo, che la legge di Bilancio 2018 ha ritoccato la tassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate conseguiti da persone fisiche fuori dall'esercizio di impresa (articolo 1, commi da 999 a 1006, legge 205/2017).

Le modifiche, in particolare, prevedono l'estensione ai redditi di capitale derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, dell'aliquota del 26% e della modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate tramite ritenuta a titolo di imposta o dell'imposta sostitutiva.

Le nuove disposizioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1005 della legge 205/2017, si applicano ai redditi percepiti dal 1° gennaio 2018 L'Agenzia, al riguardo, ricorda che il legislatore, per non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate con riserve di utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, ha previsto una deroga al principio generale, in base alla quale *"alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017"*. **Di conseguenza, se per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua a essere valida la precedente tassazione, secondo l'Agenzia si può senz'altro ritenere che il regime transitorio trovi applicazione anche per gli utili distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.**

Periodo di produzione degli utili	% tassazione
Fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007)	40%
Dall'esercizio successivo e quello in corso al 31.12.2007 (in generale dal 2008) fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale fino al 2016)	49,72%
Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017)	58,14%

L'Agenzia, nella citata Risoluzione n. 56/E, ritiene necessario che la società, per consentire la corretta applicazione del regime transitorio, "tenga separata evidenza delle riserve di utili" a seconda dell'anno di formazione degli stessi (fino al 2007, dal 2008 al 2016, nel 2017 e dal 2018), tramite la compilazione del "Prospetto del capitale e delle riserve" presente nel quadro RS del mod. REDDITI SC. *Analogamente*, la separata indicazione degli utili distribuiti (deliberati fino al 2022) in relazione al periodo di maturazione va fornita anche nel mod. CUPE rilasciato al socio. Tenendo conto di quanto sopra esaminato, la tassazione degli utili relativi ad una **partecipazione qualificata in capo ad una persona fisica "privata"** è così sintetizzabile.

Utili prodotti	Delibera (*)	Pagamento	Modalità tassazione
Fino al 2007	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 40%
		Dal 2018 ¹	Concorrenza al reddito complessivo 40%
	Dal 2018 al 2022	Dal 2018	Concorrenza al reddito complessivo 40%
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2008 al 2016	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
		Dal 2018 ²	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
	Dal 2018 al 2022	Dal 2018	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%
Nel 2017	Dal 2018 al 2022	Dal 2018	Concorrenza al reddito complessivo 58,14%
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2018	Dal 2019	Dal 2019	Ritenuta d'imposta 26%

¹ Per le delibere successive a quella relativa all'utile 2016 gli utili si considerano prioritariamente prodotti fino al 2007 e poi con quelli prodotti fino al 2016

² Per interpretazione logico-sistematica fornita dall'Agenzia nella Risoluzione n. 56/E in esame.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti

(dott. Fortunato De Iudicibus)

